

N. 2696

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFROI e WILDE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1997**

---

Disposizioni concernenti la raccolta pubblica di fondi  
da parte di associazioni private

---

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi si sta assistendo alla diffusione indiscriminata ed estranea a qualsiasi forma di controllo delle vendite di beneficenza di fiori e piante. È noto che tali iniziative si propongono di incentivare le offerte in denaro per scopi benefici, dando in «dono» i prodotti su cui si fonda il commercio dei fioristi.

In questi ultimi tempi però la situazione si è fatta insostenibile, perchè alle iniziative di un tempo, di pochi e grandi enti benefici (come l'Associazione italiana per la ricerca contro il cancro o l'Associazione italiana donatori di organi), si è oggi aggiunta l'attività di una miriade di altre organizzazioni, la cui diffusione sregolata su tutto il territo-

rio italiano ha provocato danno non solo ai fioristi ma alle stesse organizzazioni benefiche e umanitarie, da anni impegnate in serie attività filantropiche.

Ciò che era un dono in cambio di un'offerta è diventato sempre più un vero e proprio commercio, in cui si vendono piante e fiori per una somma predefinita di denaro, in palese inosservanza di tutte le leggi che regolano il commercio medesimo e senza alcuna imposizione tributaria.

Considerata la situazione, si ritiene necessaria l'approvazione del seguente disegno di legge per regolamentare la raccolta pubblica di fondi da parte di associazioni private.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Registro delle associazioni che effettuano raccolta pubblica di fondi)*

1. Presso l'organismo di controllo di cui ai commi da 190 a 192 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituito un apposito registro nel quale devono essere iscritti tutti gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi, anche occasionalmente e mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. Per lo svolgimento delle raccolte di fondi di cui al comma 1, gli enti iscritti nell'apposito registro devono preventivamente inviare all'organismo di controllo apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità, sui tempi e sui luoghi della raccolta stessa.

3. L'istituzione del registro di cui al comma 1 e le modalità di effettuazione della comunicazione sono disciplinate con decreto da emanarsi da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro dell'interno.

### Art. 2.

*(Calendario delle attività destinate alla raccolta pubblica di fondi)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organismo di controllo di cui all'articolo 1 predispone un calendario contenente, con riferimento all'anno in corso, il numero e le date di svolgimento delle raccolte pubbliche di fondi di cui all'articolo 1. Lo svolgimento di tali raccolte non può essere previsto in concomitanza con determinati periodi

dell'anno o in occasione di ricorrenze e festività quali:

- a) festività natalizie;
- b) festività pasquali;
- c) S. Valentino;
- d) 8 marzo;
- e) 19 marzo;
- f) festa della mamma.

2. Le modalità di predisposizione del calendario di cui al comma 1 sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 3.

### Art. 3.

#### *(Sanzioni)*

1. La raccolta pubblica di fondi effettuata da associazioni od enti non iscritti nel registro di cui all'articolo 1 è soggetta ad una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000.

2. La raccolta pubblica di fondi effettuata senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetta ad una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000.

3. Lo svolgimento di raccolte pubbliche di fondi in periodi diversi da quelli individuati con il decreto di cui all'articolo 1, ovvero in concomitanza con i periodi nei quali lo svolgimento di tali operazioni non è ammesso, è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000.